



# Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,  
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA  
Divisione XXI – Registro delle imprese

AL DR. ...OMISSIS...  
Studio commerciale, legale e tributario

Roma, 29 settembre 2014, prot. 169135

e, per conoscenza,

ALLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA,  
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA  
Ufficio del registro delle imprese  
REGGIO CALABRIA  
*Via PEC*

ALL'UNIONCAMERE

OGGETTO: Quesito in materia di start-up innovative (art. 25 e seguenti del DL 179/2012).

---

Con messaggio di posta elettronica del 9/09/2014 codesto Professionista espone quanto segue:

<<Si fa seguito ai contatti telefonici intervenuti per illustrare brevemente le problematiche emerse: costituzione di una start-up innovativa

1) "...omissis... SRL", il cui oggetto sociale è qui riportato:

"lo sviluppo, la produzione e/o la commercializzazione di prodotti e/o servizi innovativi ad alto valore tecnologico; la realizzazione di investimenti produttivi e l'attuazione di progetti di innovazione per lo sviluppo di prodotti ricorrendo all'utilizzo di nuove tecnologie, fra cui:

a) la produzione di derivati da succhi per la loro integrazione con altri prodotti naturali;  
b) la sperimentazione dell'interazione dei derivati con farmaci utilizzati per specifiche patologie;  
c) la valutazione degli effetti benefici delle applicazioni, codificandone scientificamente i risultati".  
Alla pratica inviata al registro delle imprese è stata allegata anche la dichiarazione del possesso dei requisiti per le start-up innovative.

La CCIAA di Reggio Calabria ha inviato il seguente messaggio correttivo:

"Gentile Cliente, per la pratica in oggetto (Codice Fiscale: ...omissis...) la avvisiamo che la Camera di Commercio le ha inviato il seguente messaggio con la funzione telemaco di Gestione Correzioni in data 9/09/2014 [ ... ] :

COMMERCIALIZZAZIONE E MANIPOLAZIONE DI PRODOTTI ALIMENTARI non rientra nella fattispecie delle attività innovative previste dalla normativa e comunque la previsione del



commercio e della fabbricazione presuppone il possesso di SCIA comunale inoltrata al competente comune in data pari o precedente all’invio della istanza di iscrizione”.

Si pone in evidenza che inizialmente la società non realizzerà alcuna attività di commercializzazione e/o manipolazione di prodotti alimentari, bensì svolgerà la sola attività di sperimentazione avvalendosi, tra l’altro, di strutture di terzi.

Ad ogni buon fine si allega distinta Fedra.

2) “...omissis... SRL” il cui oggetto sociale è qui riportato:

“lo sviluppo, la produzione e/o la commercializzazione di prodotti e/o servizi innovativi ad alto valore tecnologico; la realizzazione di investimenti produttivi e l’attuazione di progetti di innovazione per lo sviluppo di prodotti ricorrendo all’utilizzo di nuove tecnologie, fra cui:

- a) la fabbricazione e la commercializzazione di apparecchi di misura e regolazione;
- b) lo sviluppo di software applicativi per interfacciamento di dispositivi di misurazione;
- c) la sperimentazione di apparecchi di misura con applicazione anche a dispositivi esistenti;
- d) la fabbricazione e la commercializzazione di dispositivi indossabili;
- e) la fabbricazione e la commercializzazione di dispositivi biomedicali”.

Alla pratica inviata al registro delle imprese è stata allegata anche la dichiarazione del possesso dei requisiti per le start-up innovative.

La CCIAA di Reggio Calabria ha inviato il seguente messaggio correttivo:

“Gentile Cliente, per la pratica in oggetto (Codice Fiscale: ...omissis...) la avvisiamo che la Camera di Commercio ha inviato il seguente messaggio con la funzione di telemaco di Gestione Correzioni [ ... ] :

FABBRICAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DI APPARECCHI DI MISURA REGOLAZIONE non rientra nella fattispecie delle attività innovative previste dalla normativa e comunque la previsione del commercio e della fabbricazione presuppone il possesso di SCIA comunale inoltrata al competente comune in data pari o precedente all’invio dell’istanza di iscrizione”.

Si pone in evidenza che inizialmente la società non realizzerà alcuna attività di fabbricazione e commercializzazione di apparecchi di misura e regolazione, bensì svolgerà la sola attività di sperimentazione.

Ad ogni buon fine si allega la distinta Fedra.

Il quesito che si intende porre, per entrambe le società, è il seguente:

PRIMO: risponde a verità che per entrambe le società è necessaria la SCIA rilasciata dall’Amministrazione comunale pur trattandosi di una iniziale attività di sperimentazione (ricerca e sviluppo) ?

SECONDO: essendo stata rilasciata dichiarazione del possesso dei requisiti per le start-up innovative da entrambi gli amministratori, a nostro avviso non può non riconoscersi la qualità di start-up innovativa.

Restiamo in fiduciosa attesa di una celere risposta>>.

In merito a quanto sopra riportato, ritiene la scrivente Direzione generale di potere esprimere le considerazioni che seguono.



Circa la prima questione posta, si richiama l'art. 25, c. 12, del DL 179/2012, secondo cui: <<La start-up innovativa è automaticamente iscritta alla sezione speciale del registro delle imprese di cui al comma 8, a seguito della compilazione e presentazione della domanda in formato elettronico, contenente le seguenti informazioni:

[ ... ]

d) breve descrizione *dell'attività svolta*, compresa l'attività e le spese in ricerca e sviluppo;

[ ... ]>>.

Si richiama, inoltre, quanto riportato a pag. 7, punto 4, della guida “La start-up innovativa”, versione 3, aggiornata al settembre 2013, redatta dalle Camere di commercio con il coordinamento di questa Amministrazione: <<L’impresa avvia l’attività contestualmente alla costituzione. Se l’impresa non comunica l’inizio attività contestualmente alla costituzione non può chiedere l’iscrizione nella sezione speciale e quindi si procede alla mera iscrizione dell’atto costitutivo nella sezione ordinaria, con imposta di bollo e diritti di segreteria>>.

Quanto sopra, letto in coordinazione con l'art. 25, c. 2, lett. f), del ridetto DL 179 (ai sensi del quale la start-up innovativa <<ha quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico>>), porta a concludere che la richiesta di iscrizione di una società di nuova costituzione nell'apposita sezione speciale di cui all'art. 8 del ridetto art. 25 debba essere sempre accompagnata anche dalla denuncia dell'avvio dell'attività, da intendersi come denuncia dell'avvio dell'attività di sviluppo, produzione e commercializzazione dei prodotti o servizi innovativi.

Che tale quadro giuridico fosse presente alle società in questione nel momento della richiesta di iscrizione nell'apposita sezione speciale, si evince dalle stesse distinte Fedra indicate all'esposto, dove l'attività denunciata è, per la prima società:

- <<a) produzione di derivati da succhi per la loro integrazione con altri prodotti naturali;
  - b) sperimentazione dell'interazione dei derivati con farmaci utilizzati per specifiche patologie;
  - c) valutazione degli effetti benefici delle applicazioni, codificandone scientificamente i risultati>>;
- e, per la seconda:
- <<a) fabbricazione e commercializzazione di apparecchi di misura e regolazione;
  - b) sviluppo di software applicativi per interfacciamento di dispositivi di misurazione;
  - c) sperimentazione di apparecchi di misura con applicazione anche a dispositivi esistenti;
  - d) fabbricazione e commercializzazione di dispositivi indossabili;
  - e) fabbricazione e commercializzazione di dispositivi biomedicali>>.

Pare d'altronde indubbiabile che non possa essere considerata start-up innovativa una società la cui attività consista nella sola “sperimentazione” di servizi o beni innovativi, in quanto non sarebbe in tal modo rispettata la definizione codicistica dell'imprenditore (art. 2082 c.c.) secondo cui: <<E' imprenditore chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della *produzione* o dello *scambio* di beni o di servizi>>.



Poiché, quindi, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi devono essere tutte oggetto dell'attività della start-up innovativa dopo la sua iscrizione nell'apposita sezione speciale, pare inevitabile che, contestualmente a detta richiesta di iscrizione, debba anche essere presentata, ove sia prevista dalla regolazione amministrativa locale inherente dette attività, apposita SCIA al competente SUAP, anche attraverso la procedura della “Comunicazione unica per la nascita dell’impresa” prevista dall’art. 9 e seguenti del DL 7/2007.

A tale proposito, si rammenta quanto previsto dall’art. 8 del DM 9/03/1982 del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, in materia di modalità e contenuti delle denunce al registro delle ditte tenuto dalle camere di commercio (da intendersi oggi, per il rinvio contenuto nell’art. 9 del DPR 581/1995, come “repertorio delle notizie economiche e amministrative - REA, tenuto dalle camere di commercio”): <<Alla denuncia di inizio dell’attività subordinata al possesso di licenze, autorizzazioni o concessioni amministrative, o a preventiva iscrizione in albi, ruoli, elenchi e registri deve essere allegata la relativa documentazione. Per le denunce inerenti ad attività soggette al possesso di licenze, autorizzazioni o concessioni amministrative rilasciate dalla stessa camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e alla preventiva iscrizione in albi, ruoli, elenchi o registri tenuti dalla stessa camera, nessuna documentazione è dovuta dal denunciante ed il relativo accertamento deve essere effettuato d’ufficio. [...]>>.

La risposta alla prima domanda è pertanto, in sintesi: non è possibile denunciare, in sede di richiesta di iscrizione nell’apposita sezione speciale di cui all’art. 25, c. 8, del DL 179 /2012, la sola attività di “ricerca e sviluppo” (ed infatti nessuna delle società assistite da codesto Professionista ha denunciato il solo avvio di tale attività), ma il complessivo avvio delle attività (c. 2, lett. “f”, cit.) di “sviluppo...produzione e...commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico”, con specificazione della natura dei prodotti o servizi in parola.

Se per lo svolgimento di tali attività le norme vigenti prevedono prevedono l’attivazione di procedimenti autorizzatori o para-autorizzatori, dovrà darsi prova della corretta esecuzione degli stessi (ad esempio, mediante allegazione della SCIA presentata) nel momento in cui si richiede l’iscrizione nella ripetuta sezione speciale.

La la CCIAA dovrebbe quanto meno meglio evidenziare quali siano, fra quelle dichiarate, le specifiche attività che prevedano gli adempimenti in questione e quale sia la fonte normativa da cui deriva tale obbligo.

Circa la seconda questione sottoposta, si ritiene, invece, che quanto argomentato da codesto Professionista sia condivisibile.

Non appare rimessa, dalla disciplina in esame, alla competenza dell’ufficio del registro delle imprese, infatti, la valutazione del merito delle dichiarazioni presentate dalle aspiranti start-up innovative (ad esempio, se i prodotti o servizi di cui si avvia lo sviluppo, produzione e commercializzazione siano effettivamente caratterizzati dall’innovatività o dall’alto valore



tecnologico) ma solo la verifica della regolarità formale della documentazione presentata: se, cioè, la stessa sia stata sottoscritta dal soggetto legittimato; se la modulistica sia stata compilata correttamente; se siano state rese tutte le dichiarazioni previste; ecc.

Si rammenta, d'altra parte, che l'art. 25, c. 12, del ripetuto DL 179, così recita: <<La start-up innovativa è *automaticamente* iscritta alla sezione speciale del registro delle imprese di cui al comma 8, a seguito della compilazione e presentazione della domanda in formato elettronico [...]>>; a conferma del fatto che la procedura di iscrizione, ove siano stati rispettati tutti gli adempimenti per la stessa previsti, non implica una valutazione di merito, da parte della camera di commercio, circa le dichiarazioni rese.

Va evidenziato, infine, che la procedura in questione non contempla la presentazione alla camera di commercio di una esaustiva documentazione tecnica circa il prodotto o servizio innovativo che si intendete produrre e commercializzare; per cui la camera non avrebbe a propria disposizione, in ogni caso, compiuti elementi istruttori su cui basare una propria eventuale valutazione di merito.

Ovviamente, ciò non esclude che tale valutazione di merito sia svolta, successivamente, da altri soggetti.

Pare appena il caso, a tale proposito e a titolo di esempio, di richiamare qui quanto recato dall'art. 31, c. 5, del DL 179 cit.: <<Allo scopo di vigilare sul corretto utilizzo delle agevolazioni e sul rispetto della disciplina di cui alla presente sezione, il Ministero dello sviluppo economico può avvalersi del Nucleo speciale spesa pubblica e repressione frodi comunitarie della Guardia di finanza, secondo le modalità previste dall'art. 25 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134>>.

In sintesi, pertanto, la risposta alla seconda questione posta da codesto Professionista è: non compete all'ufficio del registro delle imprese presso la camera di commercio valutare il merito delle dichiarazioni rese in sede di richiesta di iscrizione nella sezione speciale di cui all'art. 25, c. 8, cit.

Compito dell'ufficio del registro delle imprese è, ai fini in parola, verificare la corretta compilazione ed allegazione di tutti i documenti e moduli previsti dalla disciplina in esame.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Gianfrancesco Vecchio)  
F.to Vecchio

Sp/C/R.I.-AB.626